

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1973

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 114, 118, 120 e *passim*
BOLDRINI 130
COPPOLA 125
CIFARELLI 118, 120, 122 e *passim*
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . 121, 122, 123 e *passim*

FERMARIELLO Pag. 119, 121, 125
FILETTI 119, 121, 124 e *passim*
GALANTE GARRONE 118, 128, 129
GIULIANO 131
LICINI 119
MARIANI 130
MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni . 118
119, 122 e *passim*
PETRELLA 117, 118, 121 e *passim*
SICA 121, 123, 124
TORELLI, relatore alle Commissioni . 117, 121
123 e *passim*
VARALDO 121, 129
VIVIANI 117, 122, 124 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Piscichio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella precedente seduta avevamo provveduto a votare gli articoli fino al numero 15 ed avevamo rinviato l'esame degli articoli successivi, riguardanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per consentire che le disposizioni in oggetto fossero meglio considerate alla luce di quanto previsto dal disegno di legge generale, vertente sull'identica materia, recentemente discusso dalla 2ª Commissione.

Avverto che i relatori hanno proposto un gruppo di articoli in sostituzione degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge, disciplinanti il tema del gratuito patrocinio.

Do prima lettura dei citati articoli del provvedimento in esame.

Art. 16.

(*Ammissione al patrocinio statale*).

Le parti dei giudizi relativi ai rapporti e alle controversie di cui agli articoli 429 e 459, primo comma, del codice di procedura

civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, nonchè alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, possono essere ammesse al patrocinio statale, con gli effetti di cui agli articoli successivi.

Ha diritto ad essere ammessa al patrocinio statale la parte dei giudizi di cui al precedente comma che sia iscritta nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire 2 milioni, purchè la causa non sia manifestamente infondata.

L'ammissione al patrocinio statale è disposta, su istanza contenuta negli atti di cui agli articoli 437 e 438-*bis* del codice di procedura civile, modificati dall'articolo 1 della presente legge, ovvero con atto separato redatto in carta semplice, con decreto motivato del giudice adito, da pronunciare non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge, e vale per ogni stato e grado di giudizio.

Col provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Art. 17.

(*Anticipazione delle spese e gratuità della difesa*).

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè delle competenze, onorari o vocazioni loro spettanti, delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni nonchè di qualsiasi altra spesa relativa ai giudizi di cui all'articolo precedente.

L'ammissione al gratuito patrocinio comporta altresì la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo.

Art. 18.

(Ripetibilità delle spese)

Le esenzioni e le anticipazioni di cui all'articolo precedente sono iscritte a campione per la ripetibilità da parte degli uffici giudiziari nei confronti della parte, a sua volta non ammessa al gratuito patrocinio, che sia risultata soccombente con sentenza passata in giudicato.

Art. 19.

(Onere finanziario).

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa degli ammessi al gratuito patrocinio previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge nell'esercizio 1972, previsto in 250 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 20.

(Applicabilità delle disposizioni generali sul patrocinio statale).

Per quanto non disposto dagli articoli della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni sul patrocinio statale.

Do ora lettura degli articoli sostitutivi presentati dai relatori:

Art. 16.

Per le controversie di cui agli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti della Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbienza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

- 1) del reddito di lavoro;
- 2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
- 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;
- 4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora

ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice, che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato delle dichiarazioni sulla non abbenza.

Art. 16-bis.

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

Art. 17.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 16, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 437 e 438-bis del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori, esercenti in un comune del circondario del tribunale competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'Ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione;

qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.

Art. 18.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria, non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotato a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbenzi, per tutte le controversie e avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.

Art. 20.

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato previsto in lire 250 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, negli esercizi finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al

capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Propongo che si svolga prima una discussione di carattere generale su questo gruppo di nuovi articoli proposti dai relatori; successivamente li esamineremo e voteremo singolarmente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il relatore Torelli di illustrare il nuovo articolato.

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni.* Tratterò quindi tutto il complesso degli articoli 16, 16-bis, 17, 18, 19 e 20 da noi proposti, ventendo essi su un unico argomento. In sede di coordinamento elaboreremo poi i titoli di tali articoli, ove fossero approvati.

I testi proposti si riportano al contenuto del disegno di legge, già approvato dalla 2^a Commissione e sottoposto all'esame dell'Aula, e riguardano tutti l'argomento dell'ammissione dei non abbienti al patrocinio dello Stato. Di nuovo, quindi, non c'è nulla: la disciplina proposta prevede il gratuito patrocinio e la valutazione dello stato di non abbienza; i modi di presentazione della domanda di ammissione e le dichiarazioni che devono essere presentate a sostegno della stessa; le conseguenze prodotte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e cioè la difesa gratuita e l'anticipazione da parte dello Stato di tutte le spese per difensori, consulenti tecnici, notai, pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo.

L'articolo 19 rappresenta chiaramente una norma di raccordo in attesa dell'entrata in vigore del disegno di legge generale che, come ho detto, attende di essere sottoposto al voto della Assemblea del Senato.

All'articolo 20, relativo alla copertura finanziaria per l'applicazione degli articoli precedenti, si è indicato lo stanziamento di 250 milioni annui, così come previsto dal testo

originario, sebbene ci sembri che questa somma sia inferiore al fabbisogno.

Ho così illustrato lo spirito e il contenuto di questo gruppo di emendamenti che crediamo siano migliorativi.

P E T R E L L A. Nel disegno di legge generale era prevista l'ammissione parziale al patrocinio a spese dello Stato per i redditi da 2 a 3 milioni e ritengo che anche tale disposizioni poteva essere ripetuta in questo provvedimento. Se non vado errato, vi era un sostanziale accordo a far salve, comunque, le disposizioni di maggior favore contenute nel ricordato disegno di legge generale.

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni.* C'è stata solo la preoccupazione di non mutare il testo attuale del disegno di legge che stabilisce il limite di 2 milioni di reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, se i commissari credono, si potrebbe aggiungere una norma che accolga il punto di vista del senatore Petrella.

V I V I A N I. Concordo con quanto detto dal relatore; mi pare però che andrebbe inclusa anche la previsione dell'ammissione al patrocinio parziale, perchè il disegno di legge generale di cui si è occupata la Commissione giustizia prevede l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato totale e parziale. Vorrei, quindi, che anche in questa sede si dicesse, come del resto sembra essere la volontà degli onorevoli relatori, quanto è stato stabilito nella legge sul gratuito patrocinio.

P E T R E L L A. L'inserimento di una disposizione relativa al patrocinio a parziale spesa dello Stato è cosa abbastanza semplice perchè la normativa approvata dalla Commissione giustizia potrebbe, pari pari, essere trasferita in questo disegno di legge.

Quanto all'onere che una tale disposizione comporterebbe, vorrei si tenesse conto della realtà. Voglio dire che, se approvato, il provvedimento che stiamo discutendo entrerà in vigore alla fine di quest'anno, per cui le spese gravanti sul bilancio in corso che si pos-

sono prevedere in anticipo sono in realtà molto ridotte. Eventualmente, l'onere complessivo derivante dall'applicazione delle norme in esame sul gratuito patrocinio potrà essere valutato in sede di bilancio generale per il prossimo anno. Lo stanziamento previsto nel disegno di legge mi pare pertanto più che sufficiente se si tiene conto del fatto che per quest'anno niente o quasi verrà a gravare sul bilancio dello Stato. Questo stanziamento, inoltre, può rimanere invariato anche se aggiungiamo una norma migliorativa sul patrocinio parziale a spese dello Stato.

PRESIDENTE. Prima di proseguire, anticipo che per quanto riguarda l'onere finanziario (previsto sia nel testo originario dell'articolo 19 che nell'emendamento dei relatori, in 250 milioni) esiste un emendamento del Governo che propone di sostituire il terzo comma dell'articolo 19 del disegno di legge col seguente: «L'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni».

CIFARELLI. Non avendo partecipato al precedente dibattito non entro nei dettagli. Gli aspetti sollevati dai senatori Viviani e Petrella mi troverebbero d'accordo, ma io ho preso la parola per dire che non rientra nella logica di un corretto sistema di legislazione quello che stiamo facendo. È vero che già esiste un disegno di legge di riforma del gratuito patrocinio, ma il fatto che si inseriscano ora in questo provvedimento le disposizioni del disegno di legge generale mi pare molto criticabile. Se infatti, come potrebbe accadere, fosse approvato il disegno di legge al nostro esame e non quello generale, ci troveremmo ad avere riformato la materia solo per alcune controversie — certamente numerose, significative e di speciale importanza — e non anche per le restanti controversie, che pur investono notevoli interessi.

È invece il caso di affermare, secondo una linea di coerenza, che spetta all'Assemblea regolare la materia, dovendo essa pronunciarsi sul disegno di legge per il gratuito patrocinio. Temo, altrimenti, che possa va-

rarsi la riforma di un grosso istituto solo in relazione ad una materia; non mi pare, del resto, che — per fare un esempio — tra il rappresentante di agenzia in una controversia di lavoro ed un poveretto in una causa penale vi possa essere una qualche priorità per quanto riguarda il gratuito patrocinio.

Esprimo pertanto le mie riserve su questo modo di legiferare, dichiarando che non approverò articoli riproduttivi di quelli del disegno di legge generale sul patrocinio a spese dello Stato.

Ravviserei infine l'opportunità di adeguare i requisiti richiesti per lo stato di non abbenza ai nuovi criteri della riforma tributaria.

GALANTE GARRONE. Non possiamo prevedere quale dei due disegni di legge, quello sul gratuito patrocinio o quello oggi al nostro esame, sarà approvato per primo. Noi, però, dobbiamo preoccuparci che sia immediatamente tutelata la posizione anche dei « semiabbienti », e ciò anche nel caso in cui fosse approvato prima il disegno di legge sulla riforma del processo del lavoro. Pertanto ritengo che la preoccupazione espressa dal senatore Cifarelli debba essere considerata non fondamentale rispetto alla esigenza di tutelare, in ogni caso, anche la posizione dei « semiabbienti ».

Mi pare quindi necessario che anche il patrocinio parziale a spese dello Stato sia esteso in questo disegno di legge.

Debbo far rilevare, infine, che nell'articolo 16-bis proposto dai relatori andrebbe soppressa la frase « o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro » — riportata dalle norme del disegno di legge sul gratuito patrocinio — che non ha evidentemente alcun riferimento con le controversie individuali di lavoro.

PETRELLA. Si tratta evidentemente di una svista.

MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni. Ritengo che le valutazioni critiche del senatore Cifarelli siano infondate. Di fronte al coordinamento tra i due disegni

di legge, la soluzione scelta dai relatori è stata quella, secondo noi corretta, di dire che queste norme debbono ritenersi transitorie, nel senso che, quando entrerà in vigore la legge sul patrocinio gratuito, esse dovranno ritenersi abrogate.

Inoltre, negli articoli originari del disegno di legge relativi all'ammissione al patrocinio statale, si fa riferimento all'imposta complementare. Sotto questo profilo, in considerazione della prossima entrata in vigore della riforma tributaria, ci è sembrato giusto, dal punto di vista applicativo, richiamarci ai principi già indicati dal disegno di legge generale sul gratuito patrocinio.

Per quanto ho prima detto non abbiamo introdotto il discorso del patrocinio parziale, sul quale peraltro non ho obiezioni particolari, perchè abbiamo ritenuto che il nostro compito dovesse essere solo quello di rendere applicative le norme già contenute nel disegno di legge originario: e in questo senso non abbiamo operato nessuna scelta legislativa.

L I C I N I . Al quinto comma dell'articolo 16 proposto dai relatori andrebbero allora soppresse le parole: « totale o parziale ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Evidentemente.

L I C I N I . Per quanto riguarda l'articolo 19 del disegno di legge, poichè tutto fa ritenere che questo provvedimento entrerà in vigore prima di quello sul patrocinio a spese dello Stato, ritengo fondate le osservazioni del senatore Petrella.

Sarei comunque favorevole ad un'estensione del beneficio dell'ammissione al patrocinio statale anche alla fascia di redditi tra i 2 e i 3 milioni di lire.

F I L E T T I . In sede di esame — presso la Commissione giustizia — del disegno di legge sul patrocinio a spese dello Stato abbiamo soppresso una norma che faceva specifico riferimento al patrocinio statale nelle controversie di lavoro, con l'espressa volontà di adottare un sistema diverso all'atto in cui ci saremmo occupati proprio della riforma del processo del lavoro. Di qui l'opportunità

che in questa sede sia disciplinato il patrocinio a spese dello Stato per le controversie di lavoro.

Esaminando se gli emendamenti proposti dai relatori innovino profondamente la disciplina sul patrocinio statale prevista per controversie diverse da quelle di lavoro, mi sembra che, in linea generale, siano state riportate le stesse norme, ad eccezione, però, di una che riveste, a mio avviso, rilevante importanza. Si è cioè sostituito l'organo che deve ammettere al patrocinio a spese dello Stato: infatti, mentre nelle altre controversie, tale organo è costituito da un'apposita commissione, qui si stabilisce che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia disposta direttamente dal giudice.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Ciò era già stabilito nel disegno di legge originario.

F I L E T T I . Le mie affermazioni vanno considerate in relazione a quanto propone l'articolo 19 presentato dai relatori, il quale, dando carattere transitorio alle norme di cui stiamo parlando, stabilisce che esse saranno sostituite dalle disposizioni del disegno di legge generale all'atto della loro entrata in vigore. Questo potrebbe essere esatto nel caso in cui tali norme fossero sostanzialmente identiche, ma mi sembra errato nel momento in cui si innova addirittura per quanto riguarda l'organo chiamato ad ammettere al patrocinio a spese dello Stato.

F E R M A R I E L L O . Ho chiesto la parola perchè non so bene come siano andate le cose in Commissione giustizia, in quanto non ne faccio parte. Resta il fatto, comunque, che allorchè si è parlato di tali problemi abbiamo convenuto, mi pare, che i tempi di questa legge sarebbero stati più rapidi di quelli dell'altra, e pur essendo molto grato al senatore Cifarelli per aver allargato la visione del problema, ritengo che il discorso sia ormai esaurito, essendo stato dibattuto a fondo.

Si è parlato di modifiche agli articoli 16 e 19 proposti dai relatori. Poichè nell'ultima seduta era stata evidenziata la particolarità

delle controversie di lavoro, vorrei sapere se gli emendamenti che si propongono in aggiunta al lavoro saggio e competente svolto dai due relatori rientrano o meno nell'orientamento allora emerso.

C I F A R E L L I. Anzitutto ringrazio il senatore Fermariello e ribadisco che, non avendo potuto partecipare al precedente dibattito, ho preso la parola per chiarirmi meglio lo stato dei problemi, senza alcuna intenzione di intralciare il lavoro delle Commissioni riunite.

Volevo dire peraltro che gli argomenti addotti, pur rispettabili, non mi convincono: fare di questa materia qualcosa di speciale è infatti diverso dal recepire riassuntivamente tutto ciò che è stabilito nel disegno di legge sul gratuito patrocinio già approvato in sede referente dalla Commissione giustizia.

Infine, siccome il senatore Martinazzoli ha ricordato il mutamento intervenuto nel sistema tributario, pregherei i colleghi che hanno redatto gli emendamenti di adeguarsi con precisione alla terminologia della riforma tributaria.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo gruppo di articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli articoli sostitutivi proposti dai relatori, di cui do nuovamente lettura.

Art. 16.

Per le controversie di cui agli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, pre-

mi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbenza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

- 1) del reddito di lavoro;
- 2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
- 3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;
- 4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbenza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice, che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato delle dichiarazioni sulla non abbenza.

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni*. Come è stato fatto rilevare, al quinto comma di quest'articolo è necessario sopprimere le parole: « totale o parziale ».

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo con i relatori.

P E T R E L L A. Si potrebbe fare un articolo autonomo per il patrocinio a parziale spesa dello Stato.

P R E S I D E N T E. Tenga presente, senatore Petrella, che un emendamento in tal senso potrebbe comportare aggravii all'onere finanziario, per cui dovremmo trasmetterlo alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

P E T R E L L A. Le Commissioni, però, possono considerare che il disegno di legge, per quest'anno finanziario, non comporterà eccessive erogazioni di fondi per quanto riguarda il patrocinio a carico dell'erario: gran parte delle spese legali che lo Stato si accollerà saranno infatti versate solo dopo qualche tempo dall'approvazione della legge, e cioè difficilmente entro quest'anno. In ogni caso è quasi impossibile pensare che entro l'anno si esaurisca un numero tale di liti da assorbire tutto lo stanziamento previsto per il patrocinio, che, secondo un emendamento del Governo, già annunciatoci, dovrebbe ammontare a un miliardo di lire. Anzi, guardando la realtà e sapendo della lentezza con cui vengono liquidate le parcelle dai singoli tribunali, posso permettermi di prevedere che la spesa graverà soprattutto sul bilancio del 1974 e che il problema si porrà a quell'epoca.

P R E S I D E N T E. Presenti pure un suo emendamento, se lo desidera, ma ho il dovere di precisarle che, anche se il suo ragionamento dovesse risultare esatto, non mi posso sottrarre all'obbligo che deriva dal Regolamento. L'articolo 41, quinto comma, è infatti molto chiaro al riguardo e dice che gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate non possono essere

votati se non preventivamente inviati per il parere alla 5^a Commissione e che il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio.

S I C A. Proporrei di inserire al secondo comma dell'emendamento in discussione, dopo le parole: « su un reddito annuo » le altre: « del nucleo familiare ». Questo perchè si tenga conto delle reali condizioni di abitazione: si può avere il caso di un nucleo familiare in cui il reddito dei genitori sia inferiore ai due milioni, ma dove i figli ne abbiano invece uno superiore.

F E R M A R I E L L O. Vorrei capire meglio la sostanza di questo emendamento.

S I C A. Non si può fare riferimento solo al reddito del capo famiglia, ma si deve guardare a quello dell'intero nucleo familiare. Vi può essere infatti un capo famiglia il cui reddito personale sia basso, ma i cui figli minori siano, per esempio, proprietari di immobili e il cui reddito sia di gran lunga superiore a quello del padre.

V A R A L D O. Mi dichiaro contrario all'emendamento annunciato dal senatore Sica.

C I F A R E L L I. Condivido le ragioni espresse dal senatore Sica.

F I L E T T I. Desidero fare un'osservazione sul primo comma dell'articolo 16 proposto dai relatori, là dove si dice che sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate, ponendo in relazione con l'articolo 17, sempre proposto dai relatori. In quest'ultimo articolo si dispone che la domanda di ammissione al patrocinio debba essere presentata al giudice e che lo stesso giudice sia competente a concedere o meno l'ammissione. Pertanto, il medesimo giudice che dovrà decidere nel merito della causa dovrà anche pronunciarsi sulla manifesta infondatezza delle ragioni ai fini della ammissibilità al gratuito patrocinio. La conseguenza è che, se il giudice dovesse ad esempio negare l'ammis-

sione al patrocinio, in pratica, già prima del giudizio definitivo, si sarebbe pronunciato nel merito. È questo un punto molto importante, sul quale occorre porre la massima attenzione; penso che non vi dovrebbe essere mai la negazione dell'ammissione al gratuito patrocinio, a meno che il giudice non voglia esprimersi anticipatamente in senso sfavorevole all'istante sull'esito del giudizio e, in conseguenza, essere ricusato.

VIVIANI. L'osservazione del senatore Filetti è, a mio avviso, inconsistente, come può ricavarsi, per analogia, dal fatto che per le eccezioni di illegittimità costituzionale è lo stesso giudice della causa che ne valuta la non manifesta infondatezza. È d'altronde evidente la differenza radicale sussistente tra il giudizio sulla manifesta infondatezza per l'accoglimento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il giudizio sul merito della causa. Del resto, in ogni procedimento istruttorio, si dà una certa valutazione sulla causa, ma non per questo il giudice diviene poi incompetente a decidere.

In merito alla osservazione del senatore Sica, essa ha indubbiamente un fondamento logico, ma non tiene conto della scelta operata sulla questione in sede di esame, presso la Commissione giustizia, del disegno di legge generale sul patrocinio gratuito. Fu allora deciso che il reddito di cui si deve tener conto è solo quello della parte, con esclusione di quello degli altri suoi congiunti, tranne l'eccezione riportata all'articolo 16-bis proposto dai relatori.

Per queste ragioni il Gruppo socialista voterà contro il subemendamento del senatore Sica e non ritiene di poter accettare l'osservazione del senatore Filetti.

PETRELLA. Bisogna distinguere tra deliberazione e deliberazione, ed è un fatto comune ai vari giudizi, che si possa deliberare prima di deliberare.

Quindi, non usciamo dal sistema attribuendo al pretore il potere di deliberazione sulle ragioni della domanda prima della decisione di tutta la controversia. Il lamentato

inconveniente, pertanto, non ha ragione di sussistere.

CIFARELLI. L'osservazione del senatore Viviani — che ha ricordato la questione molto delicata delle eccezioni di illegittimità costituzionale — mi convince. Il giudice, ove ritenga tali eccezioni manifestamente infondate, rimane *dominus* della causa e non le trasmette alla Corte costituzionale. Da questo punto di vista non ha più possibilità di considerarsi decisiva la tesi del senatore Filetti.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. In sede di esame del disegno di legge sul patrocinio a spese dello Stato, la 2^a Commissione ha stabilito che si debba fare riferimento esclusivamente al reddito del capo famiglia. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento proposto dal senatore Sica.

de' COCCI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il subemendamento suggerito dal senatore Licini nel corso della discussione e fatto proprio dal senatore Torelli, tendente a sopprimere, al quinto comma dell'articolo 16 proposto dai relatori, le parole: « totale o parziale ».

(È approvato).

Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Sica mirante ad inserire, al secondo comma dell'articolo 16 presentato dai relatori, dopo le parole « reddito annuo », le altre « del nucleo familiare ». Ricordo che su di esso si sono pronunziati in senso contrario i relatori ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

CIFARELLI. Desidero che rimanga a verbale il mio suggerimento di aggiornare la terminologia dell'articolo 16 proposto dai relatori in base alla nuova legge tributaria.

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

7° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

P R E S I D E N T E . Va bene.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo sostitutivo presentato dai relatori quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 16-*bis* presentato dai relatori:

Art. 16-*bis*.

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbenza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbenza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

Comunico che a questo articolo il senatore Galante Garrone ha presentato un sub-emendamento tendente a sopprimere alla fine del primo comma, le parole: « o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento proposto dal senatore Galante Garrone.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16-*bis* quale risulta con la modifica testè approvata.

(*E approvato*).

Rileggo l'articolo 17 proposto dai relatori:

Art. 17.

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 16, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 437 e 438-*bis* del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sulla ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 439 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati

e procuratori, esercenti in un comune del circondario del tribunale competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

S I C A . Desidero un chiarimento a proposito del terzo comma, là dove si dice: « avvocati e procuratori, esercenti in un comune del circondario del tribunale competente per territorio... » A mio parere si dovrebbe invece dire: « ... avvocati e procuratori iscritti nell'albo degli avvocati e procuratori della circoscrizione... ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. In effetti è necessario precisare.

P E T R E L L A . Si potrebbe dire: « avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il sub-emendamento formale suggerito dal senatore Sica, nel testo letto dal senatore Petrella.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, proposto dai relatori, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*E approvato*).

Veniamo quindi al nuovo articolo 18 proposto dai relatori:

Art. 18.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la

causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria, non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonchè le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacanze ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.

S I C A . Desidero un chiarimento circa il secondo comma di questo articolo, dove dice: « Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute dai difensori... ». Il termine « anticipate » implica una loro restituzione; voglio dire che il fatto che le spese siano sostenute non significa che siano « anticipate » in quanto in caso di soccombenza della parte le spese non possono essere « anticipate », ma al massimo « versate ».

P E T R E L L A . Potrebbe andare bene anche il termine « erogate ».

C I F A R E L L I . Perchè non diciamo: « sono rimborsate dallo Stato »?

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare agli onorevoli senatori che il testo proposto dai relatori non si discosta sostanzialmente dal testo originario del disegno di legge, il cui articolo 17 diceva: « L'ammissione al gratuito patrocinio comporta l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute... ».

de' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lasciamo il termine « anticipate ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 18 nel testo proposto dai relatori.

(È approvato).

Passiamo quindi all'emendamento proposto dai relatori come nuovo articolo 19:

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per tutte le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.

F I L E T T I . Propongo di sopprimere la parola « tutte ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. D'accordo.

F I L E T T I . Abbiamo previsto che la disciplina per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nel processo del lavoro diverga da quella stabilita nel disegno di legge generale per il gratuito patrocinio, in quanto per le controversie di lavoro è il giudice che ammette al patrocinio medesimo. Se non modificassimo pertanto il testo dell'articolo 19 proposto dai relatori — che cioè le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino a quando entrerà in vigore la legge generale sul gratuito patrocinio — ne conseguirebbe che ad un certo punto anche per il processo del lavoro verrebbe adottata la stessa disciplina delle altre controversie e pertanto non sarebbe più il giudice, ma la commissione, a concedere l'ammissione.

Propongo pertanto che al termine dell'articolo si aggiunga la frase « ferme in ogni caso restando le norme di cui all'articolo 17 della presente legge ».

V I V I A N I . A mio avviso l'articolo 19 presentato dai relatori non andrebbe inserito in questo disegno di legge: pertanto ne propongo la soppressione.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Mi dichiaro contrario alla modifica ora proposta dal senatore Filetti. I relatori non ritengono di dover mantenere in vigore una particolare disciplina, se non per situazioni eccezionali, per le controversie riguardanti i lavoratori. La delibazione sull'ammissione, affidata al giudice, è quindi solo una soluzione transitoria e, quando entrerà in vigore la legge generale sul patrocinio a spese dello Stato, anche i lavoratori dovranno rientrare nella disciplina generale.

CIFARELLI. Mi dichiaro contrario al subemendamento proposto dal senatore Filetti e ad un'eventuale soppressione del testo dei relatori, che ritengo opportuno. La tutela del lavoratore non abbiente deve infatti ricadere, non appena sarà stato approvato il disegno di legge sul patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina generale.

FERMARIELLO. Nella precedente riunione avevamo posto l'esigenza che in questo provvedimento di legge si prevedesse una norma per far salve le condizioni di maggior favore, non nel senso di creare condizioni di privilegio per il lavoratore rispetto al non abbiente in genere, ma perchè fosse affermato già in questa legge un tipo particolare di difesa del non abbiente salvo poi a vedere cosa deciderà il legislatore, che noi non vogliamo condizionare, in via generale.

Ora, quale utilità può avere questo articolo se non sono fatte salve le condizioni di maggior favore?

COPPOLA. Riferendomi alle osservazioni del senatore Fermariello, a parte ogni buona volontà e al di là delle regole sulla successione delle leggi nel tempo, ritengo che sia difficile valutare il criterio della legge di maggior favore, perchè qui siamo in tema di procedura e non di norme penali. Ad esempio, sulla questione dell'ammissibilità al gratuito patrocinio, che secondo la proposta dei relatori è decisa dal giudice mentre secondo il disegno di legge lo è da una commissione, come si stabiliscono le condizioni

di maggior favore per il lavoratore? La mia è un'osservazione di ordine generale.

PETRELLA. Quando, in Commissione giustizia, si discusse la legge sul patrocinio a spese dello Stato, fu eliminata la norma che faceva salve le discipline particolari per i contratti di lavoro. Ora, se non inserissimo in questa legge l'articolo 19 proposto dai relatori, approveremmo, in tema di patrocinio, delle norme speciali che rimarrebbero in vita anche dopo la creazione di una disciplina generale. Le disposizioni previste dal provvedimento in esame si caratterizzano per il fatto di essere transitorie, e la transitorietà è sancita dall'articolo 19.

Peraltro, nell'ultima seduta, noi sottolineammo l'esigenza di cautelarci nell'eventualità che fossero stabilite, rispetto a quanto previsto da questo provvedimento, condizioni peggiorative nella legge che sarà varata sul gratuito patrocinio.

Volevamo cioè far salvo, nella transitorietà sancita dall'articolo 19, il principio del maggior favore, che, ovviamente, non riguarda la procedura, ma la sostanza.

Se siamo d'accordo sul limite dei due milioni di reddito, il testo dei relatori potrebbe a mio parere esser integrato con il riferimento alle condizioni di maggior favore: solo così acquisterebbe una sua rilevanza.

FILETTI. Dopo le considerazioni dei relatori e del collega Petrella, ritiro l'emendamento aggiuntivo che avevo poc'anzi proposto.

VIVIANI. Mi pare che il collega Petrella non poteva dare una dimostrazione più felice della inutilità dell'articolo 19 perchè penserà il legislatore, se non vorrà creare situazioni particolari, a modificare le norme di questo provvedimento. Sopprimendo l'articolo 19 stabiliremo la permanenza di quelle norme per tutto il periodo che il legislatore vorrà.

PRESIDENTE. Abbiamo discusso ampiamente su questo articolo e vorrei ora sentire il definitivo parere dei relatori.

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

7° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Aderisco all'impostazione data dal senatore Petrella e chiedo che venga approvato l'articolo 19, oltre che con la correzione suggerita dal senatore Filetti (abolire la parola « tutte »), con l'aggiunta del periodo: « Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste dalla presente legge ».

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho ascoltato con interesse l'approfondita discussione. Ora, le norme di cui stiamo parlando sono collocate nella parte del disegno di legge intitolata « Norme generali, di attuazione e transitorie »; sono cioè disposizioni transitorie, per cui l'articolo 19, nel testo presentato all'inizio dai relatori, mi sembra necessario. Non discuto su eventuali modifiche formali di tale testo, ma non potrei, però, accettare l'aggiunta dell'espressione suggerita dal senatore Torelli poichè con la sua approvazione trasformeremmo una parte di queste norme in norme permanenti.

In conclusione, a parere del Governo, l'articolo 19 va bene così com'è, salvo l'eliminazione della parola « tutte ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Mi dichiaro contrario, per le ragioni già addotte, al subemendamento poco fa presentato dal senatore Torelli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta dal senatore Viviani, cui ha aderito il senatore Licini, tendente a sopprimere l'intero articolo 19 presentato dai relatori.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Filetti, al quale si sono dichiarati favorevoli i relatori e il Governo, tendente a sopprimere la parola « tutte ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Torelli, al quale si sono dichiarati contrari l'altro relatore senatore Martinazzoli e il Governo, tendente ad aggiungere al termine dell'articolo la frase:

« Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste dalla presente legge ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 presentato dai relatori con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 20 proposto dai relatori, che è interamente sostitutivo dell'articolo 19 del disegno di legge, relativo all'onere finanziario delle disposizioni precedenti.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 20.

I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio statale sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato previsto in lire 250 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, negli esercizi finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Faccio presente che il Governo ha a sua volta presentato all'articolo 19 del disegno di legge un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« L'onere a totale carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni ».

Avverto inoltre che il Governo, oltre ad altri emendamenti relativi alla spesa, ha presentato un emendamento concernente la copertura finanziaria complessiva della legge. Comunico infine che la Commissione bilancio, alla quale sono stati trasmessi questi

emendamenti del Governo, non ha finora espresso il parere richiesto. Essendo decorso il termine previsto in proposito dall'articolo 41 del Regolamento, ritengo che le Commissioni riunite possano procedere quindi all'esame dei suddetti emendamenti.

Ritornando all'articolo 19 del disegno di legge, sentiamo il parere degli onorevoli senatori sull'emendamento sostitutivo dei relatori, proposto come articolo 20, e sull'emendamento del Governo.

C I F A R E L L I . Andrebbe modificata la dizione dell'emendamento presentato dal Governo, nel senso di sopprimere la parola « totale ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. D'accordo.

C I F A R E L L I . Faccio poi rilevare che nel testo proposto dai relatori si fa riferimento anche all'esercizio 1972.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Accogliendo l'emendamento del Governo, indicante in mille milioni l'onere a carico dello Stato, e dovendo sopprimere nel testo da noi proposto le disposizioni di copertura, previste — come ci ha annunciato il Presidente — in un successivo articolo presentato dal Governo, e accogliendo infine il suggerimento del senatore Cifarelli, l'articolo 20 da noi proposto deve intendersi modificato come segue:

Art. 20.

« I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 20 nel testo ora letto dal relatore Martinazzoli.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Spese e onorari del difensore costituito per una pluralità di parti*).

Ove vi sia stata ammissione al gratuito patrocinio, il giudice, se non ha disposto la riunione dei procedimenti, riduce proporzionalmente le spese e gli onorari del difensore costituito per una pluralità di parti.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. A mio avviso l'articolo si può sopprimere.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 21, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

L'articolo si intende pertanto soppresso. Comunico che il senatore Torelli ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

(*Competenze di procuratore e onorari di avvocato*).

Le competenze di procuratore e gli onorari di avvocato sono liquidati dal giudice in base al valore della controversia e in osservanza delle tariffe professionali.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Illustrerò brevemente l'articolo. Le tariffe professionali stabiliscono che gli onorari di avvocato siano diversi per la pretura ed il tribunale, minori cioè nel primo caso e maggiori nel secondo, a seconda

del valore della causa. Inoltre, per la tariffa professionale delle cause in pretura è stabilito semplicemente che l'onorario di avvocato va da 10 a 50 mila lire, mentre l'onorario per le cause in tribunale è suddiviso in quattro voci.

Ora, con l'articolo in argomento si prevede di osservare le tariffe secondo il valore della controversia con una norma generale; potrebbe accadere altrimenti che qualche pretore liquidi onorari di 20-40 mila lire per cause che valgono milioni.

GALANTE GARRONE. La preoccupazione del senatore Torelli mi pare giusta.

PRESIDENTE. Il senatore Torelli mi ha comunque ora comunicato di ritirare l'articolo aggiuntivo. Passiamo all'articolo 22 del disegno di legge.

Art. 22.

(Costituzione delle preture in sezioni).

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

Comunico che i relatori hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo di due commi:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 27 primo comma della presente legge, il numero delle cause pendenti sul ruolo dei giudici addetti alla sezione per le controversie

di lavoro dovrà mantenersi entro un limite massimo compreso tra le 150 e le 170 cause considerate le cause riunite ai sensi dell'articolo 13 come unico procedimento.

A tal fine il capo dell'ufficio provvederà mediante l'applicazione alla sezione medesima di magistrati provenienti esclusivamente dalle sezioni costituite per la trattazione degli affari e delle controversie civili, nel numero occorrente per conservare il massimo stabilito ».

TORELLI, relatore alle Commissioni. Si prevede anzitutto, per i giudici addetti alla trattazione delle controversie di lavoro, un limite sopportabile di cause di 150-170. Il secondo comma dell'emendamento stabilisce poi che l'eventuale spostamento di magistrati alla sezione per le controversie di lavoro avvenga tra quelli addetti alla trattazione delle controversie civili e che non siano toccati quindi i magistrati preposti alle controversie penali.

FILETTI. A me sembra che non si possano fissare limiti rigidi ed uniformi in ordine all'assegnazione delle cause ai vari magistrati perchè alcune di queste possono essere di facile, altre di difficile soluzione.

Non mi pare, quindi che questo emendamento sia da accogliere; sarà il dirigente della pretura a stabilire come distribuire le cause.

PETRELLA. L'emendamento tiene conto di un dato non irrealistico, cioè della resa media annua di un pretore di media diligenza, che è di 150-170 sentenze l'anno, compresi i due mesi di ferie. Il punto è un altro: che non ci siano magistrati in numero sufficiente ed evidentemente, in questo caso, *ad impossibilia nemo tenetur*. Tuttavia, fin quando vi sono magistrati da utilizzare per questo specifico rito, l'emendamento ha la sua importanza perchè tende a limitare il carico di lavoro ad una quota media. Per quanto riguarda poi la minore o maggiore difficoltà delle cause, ritengo che nell'ambito di un numero abbastanza rilevante di controversie — quale quello indicato dalla proposta Torelli — vi dovrebbe

essere un certo compenso. Pertanto mi dichiaro favorevole.

C I F A R E L L I. Signor Presidente, io sono contrario: la legge deve comandare, non deve dare dei criteri da seguire. Con questo emendamento si toccano competenze, in ordine al funzionamento della giustizia, del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura, nonché le competenze degli organi abilitati a distribuire il lavoro in un distretto di Corte di appello, in una circoscrizione di tribunale e in una pretura; e non dimentichiamo che esistono delle preture di enorme mole. Se questa norma non viene rispettata, quale sarà la conseguenza? Forse dieci anni di filo spinato al magistrato? Con tutto il rispetto per i relatori, sono dell'avviso che l'emendamento non debba essere accolto.

V A R A L D O. Io chiedo se esiste qualche norma che stabilisca per certe procedure un limite di cause; se non c'è, non vedo perchè lo si debba introdurre adesso.

G A L A N T E G A R R O N E. Ho qualche perplessità: quando leggo che « il numero delle cause pendenti sul ruolo dei giudici addetti alla sezione per le controversie di lavoro dovrà mantenersi entro un limite massimo compreso tra le 150 e le 170 cause », penso al giudice sotto la media, a quello che non lavora come dovrebbe. Il suo ragionamento — prendendo lo spunto dalla frase: « numero delle cause pendenti sul ruolo » — potrebbe essere questo: bene, io le lascio pendere e così non me ne possono dare altre.

Pertanto sono contrario all'emendamento, in quanto la sua formulazione potrebbe incoraggiare la negligenza; se invece si potesse trovare una qualche formulazione che evitasse questo invito...

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni*. Ritiro l'emendamento aggiuntivo all'articolo 22.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare e avendo i relatori

ritirato l'emendamento a questo articolo, metto ai voti l'articolo 22 del disegno di legge nel testo originario.

(È approvato).

Art. 23.

(*Costituzione delle sezioni del tribunale*).

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie ».

A questo articolo i relatori avevano presentato alla Presidenza un emendamento per rendere applicabili le disposizioni dell'emendamento proposto all'articolo precedente, testè ritirato. Ne devo dedurre che anche lo emendamento concernente l'articolo 23 deve intendersi ritirato.

T O R E L L I, *relatore alle Commissioni*. Certamente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Da parte dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco è stato presentato un emendamento aggiuntivo del seguente articolo:

(*Sezione lavoro della Corte di appello*)

Presso ogni Corte di appello è istituita una sezione alla quale è devoluta esclusivamente la trattazione delle controversie di lavoro.

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

7° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

Questo emendamento è evidentemente precluso.

Passiamo pertanto all'articolo 24 del disegno di legge:

Art. 24.

(Sezione lavoro della Corte di cassazione).

Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dei relatori, tende ad aggiungere dopo la parola « lavoro », le altre: « e di quelle in materia di previdenza e di assistenza ». Il secondo, dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, tende a sopprimere l'ultimo periodo, cioè le parole: « La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Il nostro emendamento trae origine dal fatto che la competenza del giudice può estendersi anche a controversie in materia di previdenza e di assistenza.

F I L E T T I . A giustificazione del nostro emendamento, non vedo perchè la Cassazione, quando si occupa di controversie di lavoro, debba essere composta di cinque anzichè di sette giudici, come avviene attualmente.

P E T R E L L A . Diminuendo il numero dei giudici si sveltisce il giudizio.

F I L E T T I . No, è il contrario, perchè in questo modo ogni giudice deve occuparsi di un maggior numero di cause.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, io sarei favorevole, in linea di principio, all'articolo in questione, proprio perchè, nella passata legislatura, presentai un disegno di legge tendente a ridurre a cinque il numero dei votanti nelle sezioni della Corte di cas-

sazione. Essendo però contrario al sistema di fare una norma a parte per singole materie sono sfavorevole a questa innovazione.

M A R I A N I . Il numero dei componenti le sezioni della Cassazione che devono partecipare al collegio giudicante è considerato dall'ordinamento giudiziario come numero minimo; tanto è vero che, per esempio, noi vediamo a volte otto, nove consiglieri invece di sette.

B O L D R I N I . Ma questa è una sezione speciale.

M A R I A N I . La sezione lavoro non può prescindere dall'ordinamento giudiziario. Del resto, se noi lasciamo a sette il numero dei votanti nella sezione della Cassazione incaricata delle controversie di lavoro, il numero delle cause da essa trattate potrà essere di entità superiore rispetto a quelle giudicate da un collegio di cinque votanti: in questo modo, in pratica, rallenteremo l'iter delle cause che verranno decise. Quindi sono contrario all'ultima parte dell'articolo 24.

P E T R E L L A . Sono favorevole al testo dell'articolo perchè ho l'impressione che sia sorto un equivoco. Dire « cinque » non significa che soltanto cinque giudici devono occuparsi di tutti i ricorsi (la sezione può essere composta anche di cento magistrati di cassazione), ma solo che cinque deve essere il numero invariabile dei votanti. Ritengo poi che un collegio di cinque persone sia molto più agile di uno di sette, come il collegio composto di tre giudici sarà senza dubbio più agile di quello formato da cinque. Aggiungo che l'ipertrofia collegiale non giova neppure al dibattito, perchè se in camera di consiglio ci fossero meno persone, indubbiamente si ragionerebbe meglio.

D'altronde, quello che mi preoccupa è la rapidità della decisione e questa si realizza attraverso l'articolo in discussione, oltre tutto perchè serve a recuperare più consiglieri di Cassazione da destinare alla sezione del lavoro. Attualmente esiste la sezione civile presso la Corte di Cassazione che si occupa di tali controversie e che giudica con

collegio di sette magistrati; riducendolo a cinque, si aumenta la speditezza delle decisioni.

F I L E T T I . Ma è la stessa cosa.

P E T R E L L A . Non è vero, basta pensare che per raccogliere sette firme ci vuole più tempo che per raccoglierne cinque.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se l'articolo viene conservato, è necessaria la modifica proposta dai relatori riguardante le controversie in materia di previdenza e di assistenza. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento dei senatori Filetti ed altri, se esso fosse accolto potrebbe essere soppresso tutto l'articolo. La finalità di intensificare e accelerare l'esame dei ricorsi in materia di lavoro può essere infatti raggiunta assegnando più magistrati alla sezione che, di regola, si occupa di questi casi. In realtà una sezione che si occupa delle controversie di lavoro esiste ed a questa potrebbe esser fatto affluire un maggior numero di magistrati. Comunque il Governo si rimette alle Commissioni.

P E T R E L L A . Mia non è prevista...

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo periodo dai relatori, senatori Martinazzoli e Torelli, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti ed altri tendente a sopprimere l'ultimo periodo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 25.

(*Disciplina transitoria dei giudizi pendenti*).

Le norme previste dalla presente legge trovano immediata applicazione ai giudizi

instaurati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Per i giudizi pendenti a tale data davanti al pretore o al tribunale, qualora non venga fissata entro sei mesi l'udienza per le conclusioni, deve disporsi la sospensione del giudizio con contestuale fissazione di un termine non superiore a sei mesi per la riassunzione del giudizio con il nuovo rito ed eventualmente davanti al giudice competente in base a questo ultimo. In ogni caso sono salvi tutti gli atti del procedimento compiuti in precedenza.

Le norme previste dalla presente legge non trovano applicazione ai giudizi pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti alla Corte di appello o alla Corte di cassazione.

I relatori propongono un emendamento tendente a sostituire l'articolo 25 con il seguente:

« Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto avanti la Corte d'Appello ».

I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato il seguente emendamento: al secondo comma sostituire le parole « o al tribunale », con le altre « , al tribunale ed alla Corte di appello ».

Il senatore Giuliano ha infine presentato il seguente emendamento: all'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole « , eccezion fatta per i benefici economici di cui al terzo comma dell'articolo 448 ».

G I U L I A N O . Dopo la presentazione da parte dei relatori del testo sostitutivo dell'articolo, il mio emendamento non ha più ragione di sussistere e pertanto lo ritiro.

2^a e 11^a COMMISSIONI RIUNITE

7° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

F I L E T T I . Faccio presente, a mia volta, che l'emendamento da me presentato è precluso.

P R E S I D E N T E . Ritirato l'emendamento del senatore Giuliano e risultando precluso l'emendamento del senatore Filetti, resta da esaminare il testo sostitutivo presentato dai due relatori.

P E T R E L L A . Io penso che sarebbe preferibile far proporre sempre, anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'appello avanti il tribunale, dal momento che, secondo l'emendamento dei relatori, per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore diventa giudice unico. In tal caso bisognerebbe stabilire che del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Comunque accogliendo il mio punto di vista, acquisteremmo in speditezza nella conduzione dei procedimenti di secondo grado, perchè tutti sappiamo che le Corti d'appello sono oberate di lavoro.

C I F A R E L L I . La proposta del senatore Petrella mi lascia perplesso perchè non vorrei che si distruggesse, nella sostanza, un grado di giurisdizione. Sarei pertanto, dell'avviso di approvare il testo dei relatori così come è.

F I L E T T I . A me sembra che la questione non sia soltanto di procedura, ma anche di merito. Non possiamo applicare ai giudizi pendenti tutte le norme che formano oggetto di questo disegno di legge, alcune delle quali sono di carattere sostanziale, come ad esempio quella relativa alla decorrenza degli interessi e al calcolo della svalutazione monetaria. Molti dei principi che andiamo stabilendo sono di carattere sostanziale e non si possono, quindi, applicare a rapporti già definiti o a giudizi tutt'ora pendenti, perchè, oltretutto, incorreremmo in una violazione della Carta costituzionale. Tale argomento costituì oggetto di lunga discussione nella decorsa legislatura tanto che si operò una divergenza di

normativa tra i rapporti già sussistenti e i rapporti ancora da svolgere all'entrata in vigore del provvedimento. Propongo, dunque, di accantonare l'articolo 25 per meglio ponderare quelle questioni che, ripeto, sono di carattere sostanziale oltre che procedurale, e che possono coinvolgere, a loro volta, questioni di legittimità costituzionale.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Non ritengo che esistano le difficoltà denunciate dal senatore Filetti. L'argomento è stato, a suo tempo, ampiamente discusso e non credo che si possano avere altri scrupoli in proposito. Mi preoccupa, invece, la osservazione del senatore Petrella, il quale in teoria potrebbe forse avere ragione...

P E T R E L L A . Dal momento, però, che esistono delle perplessità, non insisto sulla mia proposta.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dai relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25 presentato dai relatori, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ritengo che sia opportuno, a questo punto, rinviare il seguito della discussione. Peraltro, per guadagnare tempo, propongo di nominare fin da ora una sottocommissione per il necessario coordinamento: ne potrebbero far parte i due relatori ed i senatori Boldrini, Viviani e Filetti, che potrebbero riunirsi già oggi pomeriggio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO